

Comune di Chioggia

Regione Veneto

COSTA BIOENERGIE S.R.L. - Via Maestri del Lavoro 50 - Chioggia

PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DEL COSTRUIENDO DEPOSITO DI OLI MINERALI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNO STOCCAGGIO DI GPL DI MC 9000

**STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
"VERIFICA DI ASSOGGETTIBILITÀ"**

**INTEGRAZIONI IN ADEMPIMENTO ALLE RICHIESTE
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
(PROT. N° 64755 DEL 01/08/2014)**

ALLEGATI AL PUNTO 1

3 Settembre 2014

Studio Tecnico Zangheri & Basso

Pietro Zangheri – Geologo

Bruna Basso – Agronomo

Via Tripoli, 2 – 35141 PADOVA

Tel./fax 049/8723397 – e-mail zangheriebasso@progettazioneambientale.it

www.progettazioneambientale.it

Allegato 1



PROVINCIA DI VENEZIA
Politiche Ambientali

HARCA OA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€ 14,62
Genova QUATTROTEC/6
00026530 00028AE 0000001
00026729 01/09/2008 11:01:21
0001-00009 301978368882343
IDENTIFICATIVO 01062476281407



1

Resp. Procedimento: dott.ssa Anna Maria Pastore (tel. 041/2501229)
Resp Istruttoria: dott. Guido Frasson (tel. 041/2501231)

Venezia, - 5 A GO, 2008

Prot. n. 5 4 5 8 6 / 0 8

Classificazione: XII-2

Oggetto: Costa Petroli S.r.l.

Impianto di stoccaggio carburanti nella zona di buncheraggio in area portuale del Comune di Chioggia.
Procedura di verifica dell'assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 4/2008. Decreto di esclusione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Considerato che in data 31.07.2007 è entrata in vigore la Parte II "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC)" del succitato D.lgs. n. 152/2006;

Visto il D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto l'art. 20 "Procedure di Verifica" del D.lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.lgs n. 4/2008;

Visto che, con la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2649 del 07.08.2007, la Regione del Veneto, per le parti in cui il D.lgs n. 152/2006 prevede il rinvio dalla legislazione statale a quella regionale, conferma le deleghe alle province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di cui agli allegati ex L.R. n. 10/1999;

Constatato dunque che le province sono delegate all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art.20 del D.lgs.n. 152/06 e s.m.i.;

Visto che con delibera di Giunta Provinciale recante n. di proposta 2007/27/00018, progressivo generale n. 2007/00241 è stata riconfermata la nomina della Commissione provinciale V.I.A., precedentemente istituita con decreto del Presidente della Provincia n. 2005/00002 e prot. n. 4405 del 25.01.2005 ed è stato altresì riconfermato il regolamento per il Funzionamento della Commissione provinciale V.I.A. precedentemente approvato con le deliberazioni n.2005/28/00001 e 2005/27/00016.

Vista l'istanza della società Costa Petroli S.r.l. acquisita agli atti con prot. n. 31121 del 05.05.2008 con la quale ha richiesto l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 152/2006 per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto di stoccaggio carburanti nella zona di buncheraggio in area portuale del Comune di Chioggia;

Accertato che con nota acquisita agli atti prot. n. 31121/08 la Società comunicava la data di pubblicazione sul BUR e all'albo Pretorio del Comune di Chioggia dell'avviso del deposito del progetto fissata nel giorno 16.05.2008;

Considerato che il 24.06.2008 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo da parte del gruppo istruttorio della Commissione VIA dei luoghi ove sarà esercitata l'attività di recupero;

Evidenziato che la Commissione V.I.A. provinciale nella seduta del 15.07.2008 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di V.I.A. con prescrizioni, acquisito agli atti con prot. n. 52285 del 28.07.2008;

Ritenuto di fare proprio il sopracitato parere, che fa parte integrante del presente decreto.

135

25 APR 2009

47771/07

1



PROVINCIA DI VENEZIA
Politiche Ambientali

Visto il D.P.R. del 8 settembre 1997, n. 357. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120;

Vista la D.G.R.V. del 10 ottobre 2006 n. 3173 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative;

Considerato che nell'ambito della procedura di verifica è stata valutata la relazione di screening d'incidenza allegata allo studio preliminare ambientale, di cui all'istanza prot. n. 31121 del 05.05.2008, e relativa alla realizzazione dell'impianto di stoccaggio carburanti nella zona di bancheraggio in area portuale del Comune di Chioggia.;

Rilevato che la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 33173/839 di verb. del 31.07.1997, ha approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale.

Viste le vigenti norme in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata alla citata istanza di verifica, è escluso dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs n. 4/2008, per le motivazioni di cui al parere della Commissione V.I.A. prot. n. 52285 del 28.07.2008 che fa parte integrante del presente atto.
- Art.2 L'esclusione dalla procedura di V.I.A. è subordinata all'adempimento da parte della ditta Costa Petroli S.r.l. delle seguenti prescrizioni:

prescrizioni in materia di compatibilità ambientale:

- a) sia realizzata una rete di raccolta degli spanti di idrocarburi diversa da quella di raccolta delle acque piovane, con una pendenza della pavimentazione adeguata e almeno superiore al 1% verso i pozzetti di raccolta di eventuali spanti e che in quest' ultimi siano installati sensori che indichino la presenza di eventuali idrocarburi;
- b) il fondo dei bacini di contenimento sia reso impermeabile all'acqua esternamente ed impermeabile alla sostanza stoccata internamente, così anche per la parte di deposito dove avviene il travaso e l'area pompe ed inoltre entrambe queste aree siano dotate di adeguate cordolature;
- c) i serbatoi siano realizzati con doppio fondo, possibilmente con adeguato sovrappessore di corrosione, e dotati di idonea messa a terra;
- d) sia installato almeno un allarme di alto livello e un blocco di altissimo, con elemento sensibile indipendente;
- e) ai fini dell'arredo a verde si proceda alla piantumazione di una siepe plurispecifica con specie idonee al substrato d'impianto.
- f) Venga realizzato un Sistema Informativo Territoriale (SIT), che dovrà essere liberamente consultabile dal pubblico ed inserito nel sito WEB della Società, che rilevi i seguenti indicatori:
 - Traffico navale e terrestre derivante dall' attività;
 - Consumo di energia;
 - Qualità delle acque di scarico.



PROVINCIA DI VENEZIA
Politiche Ambientali

DISPOSIZIONI FINALI

- Art.3 Le autorizzazioni e/o provvedimenti per la realizzazione del progetto di cui trattasi rilasciate da enti regionali, provinciali, comunali, o diversi da questi, necessarie alla realizzazione dello stesso dovranno fare proprie le prescrizioni del presente giudizio di compatibilità ambientale e dovranno prevedere meccanismi atti a verificare l'adempimento delle stesse secondo il progetto di adempimento di cui al seguente articolo.
- Art.4 Per i necessari controlli preventivi riguardo agli adempimenti alle prescrizioni di cui sopra, da parte della società Costa Petroli S.r.l. dovrà essere trasmesso a questa struttura, entro 60 giorni dal ricevimento del presente decreto, un progetto di adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 2, indicante tempi e modalità di esecuzione delle stesse.
- Art.5 La validità delle procedure di autorizzazione e/o approvazione del progetto di cui trattasi di enti statali, regionali, provinciali, comunali, o diversi da questi, necessarie alla realizzazione dello stesso è subordinata a risposta positiva da parte di questa Provincia in ordine al progetto di adempimento alle prescrizioni di cui al precedente articolo.
- Art.6 L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto comporterà la nullità di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento in oggetto.
- Art.7 Il presente decreto potrà essere sospeso, modificato, e anche revocato in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- Art.8 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
- Art.9 Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Costa Petroli S.r.l., e trasmesso per conoscenza al Comune di Chioggia, alla Regione del Veneto – Unità Complessa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
- Art.10. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni, sono rese pubbliche mediante sintetico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall'art. 20 comma 7 del. D. Lgs. n. 4/2008.

IL DIRIGENTE

dot. Marco Orsolin



PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

31 SET. 2008

CONSEGNATO IL _____

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto prevede un impianto di stoccaggio carburanti nella area portuale in località Valdario nella zona buncheraggio previsto dal piano regolatore del Porto di Chioggia, nella zona definita produttiva "D2" dal P.R.G. del Comune di Chioggia. L'intervento prevede la demolizione di un fabbricato esistente, attualmente abbandonato e la costruzione di sette serbatoi con un edificio destinato ad ufficio e magazzino. L'ingresso avverrà dalla viabilità esistente con l'accesso da via Maestri del Lavoro.

Nello specifico il progetto prevede:

- n.7 serbatoi in struttura metallica per il deposito oli minerali e carburanti così suddivisi:
- n.2 serbatoi fuori terra da 600 mc ciascuno per gasolio bunker;
- n.2 serbatoi fuori terra da 600 mc ciascuno per gasolio marino;
- n.2 serbatoi fuori terra da 100 mc ciascuno per gasolio nazionale;
- n.1 serbatoi fuori terra da 200 mc per biodiesel;
- per un totale di 1500 mc. ~~1500~~ 2800

I serbatoi per il gasolio bunker e marino hanno un'altezza di 9,40 m e un diametro di 9,54 m, ciascuna coppia è contenuta in un bacino di accumulo in c.a. con il fondo poggiante su un letto di sabbia di livellamento.

I rispettivi bacini di contenimento sono costituiti da una vasche in c.a. delimitate da muri di 50 cm di spessore e profonde 1,50 m, per un volume di 528 mc per il gasolio bunker e di 446 mc per il gasolio marino.

Gli accessi ai bacini di contenimento avvengono mediante scale delimitate da recinzioni che proseguono con passerelle metalliche per accedere alla sommità dei serbatoi.

I serbatoi per il gasolio nazionale hanno un'altezza di 5,80 m e un diametro di 4,60 m, mentre il serbatoio per il biodiesel ha un'altezza di 5,80 m e un diametro di 6,00 m, tutti contenuti in un bacino di accumulo in c.a. con il fondo poggiante su un letto di sabbia di livellamento.

Il corrispondente bacino di accumulo ha un volume di 324 mc ed è costituito da una vasca in c.a. delimitata da muri di 50 cm di spessore e profonda 1,50 m, l'accesso avviene tramite scale in ferro senza aperture nel muro di contenimento.

I locali pompe relativi ai bacini di contenimento sono adiacenti ai bacini stessi ma separati da questi con un muro in c.a..

Vengono previsti specifici impianti antincendio, di illuminazione e una rete fognaria.

Le autocisterne in ingresso all'area per il rifornimento dei serbatoi, saranno svuotate e immediatamente allontanate dall'interno del deposito, per il quale è previsto il divieto di sosta degli autocarri che trasportano merci pericolose.

Il deposito sarà circondato da un recinto in rete metallica alto 2,50 m con due portoni, uno per l'ingresso l'altro per l'uscita dei mezzi, al fine di favorire la manovra dei mezzi stessi, di fornire una rapida via di fuga in caso di pericolo e per facilitare l'intervento dei mezzi di soccorso.

Magazzino di deposito oli e uffici

Il fabbricato è destinato in parte allo stoccaggio di olio lubrificante in confezioni sigillate e per la rimanente parte a uffici.

Questo fabbricato viene realizzato in pannelli di c.a. prefabbricato, sia per la struttura che per le pareti divisorie, con struttura in pilastri di c.a., la copertura sarà costituita da lamiera grecata coibentata e rivestita superiormente con lamiera in acciaio inox, per una altezza massima di 14,00 m ed altezza interna utile di 7,90 m.

ALTERNATIVE AL PROGETTO

Nello studio preliminare vengono esaminate due opzioni:

- opzione "zero" (assenza dell'intervento)
- progetto redatto in conformità al piano regolatore del Porto di Chioggia.



La prima ipotesi non viene sviluppata ritenendo il progetto coerente con la pianificazione il cui obiettivo generale è la razionalizzazione dell'area portuale.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Nello studio preliminare ambientale vengono individuati una serie di componenti per ciascuna delle quali vengono valutati i possibili impatti ed espresso un giudizio di compatibilità.

Atmosfera

Le emissioni in atmosfera sono generate essenzialmente dal traffico indotto dall'impianto (via terra e via mare), costituito da 3-4 camion e 5-6 navi in arrivo/partenza al giorno per un volume movimentato previsto di circa 37 mc/gg.

Lo studio ritiene che l'entità di questo movimento sia trascurabile in relazione ai movimenti complessivi dell'area portuale in cui il progetto è inserito. In fase di cantiere si ritiene l'impatto basso e mitigabile, dovuto ad un cantiere edile che usa elementi prefabbricati con limitate opere realizzate in loco. La fase di esercizio comporta un impatto trascurabile e relativo solo alle emissioni dovute alla movimentazione dei mezzi in entrata/uscita.

Ambiente idrico

Nel sito di progetto non sono presenti acque superficiali.

In relazione al possibile contatto di acque con i materiali stoccati il progetto prevede che i tubi di scarico delle acque meteoriche in uscita dai bacini di contenimento dei serbatoi, siano dotati di valvola di intercettazione del liquido, in un pozzetto opportunamente segnalato, i quali vanno poi convogliati in una vasca di disoleazione prima della loro immissione nella pubblica fognatura.

Nello studio ambientale si afferma che le indagini geologiche eseguite all'intorno indicano la presenza di una falda freatica alloggiata in terreni sabbio-limosi, che permea il sottosuolo partendo da circa 2 metri dal p.c. per uno spessore di 10 metri.

Nelle fasi di cantiere e di esercizio non sono previste opere o interferenze con le acque sotterranee né con le acque lagunari, quindi con impatto ritenuto trascurabile.

I serbatoi e le aree di carico/scarico sono previste come completamente isolate.

Suolo e sottosuolo

L'area di progetto non presenta elementi geomorfologici di rilievo ed è all'interno di un contesto portuale.

Il sottosuolo si presenta prevalentemente sabbioso fino a circa 30 metri di profondità, con una sequenza litostratigrafica costituita in sintesi da sabbie, sabbie limose e limi sabbiosi, più in profondità esistono argille di vario tipo e infine sabbie, risultando satura fino a circa 1-2 metri dal p.c. .

In fase di cantiere non sono previste alterazioni quindi l'impatto sarà trascurabile.

In fase di esercizio non sono previste interferenze perché l'impianto è dotato di sistemi di impermeabilizzazione e di vasche di accumulo per gli eventuali spanti, con un impatto previsto nullo.

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

Lo studio di screening relativo alla Valutazione di incidenza ambientale per il progetto proposto – progetto che si inserisce nell'area portuale della località Valdario, principale sito di traffico marittimo di Chioggia - viene riferito ai seguenti siti (SIC/ZPS) Natura 2000:

SIC IT3250023 – Lido di Venezia: biotopi litoranei


SIC IT3250030 – Laguna medio-inferiore di Venezia

SIC /ZPS IT3250032 - Bosco Nordio

SIC IT3250034 - Dune residue del Bacucco

ZPS IT3250046 – Laguna di Venezia

Lo studio viene svolto secondo le indicazioni proposte dalla Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CE (DGRV n. 3173 del 20 ottobre 2006).



Sono analizzati gli elementi del progetto potenzialmente incidenti sui siti Natura 2000, derivati; tra questi in particolare sono valutate le incidenze dovute a

- le emissioni, scarichi, rifiuti, rumori e l'inquinamento luminoso
- le alterazioni dirette sulle componenti ambientali quali aria, acqua suolo.

Per entrambi queste due, ma anche per tutti gli altri, l'impatto del progetto, sia in fase di realizzazione che di gestione, sui siti Natura 2000 viene considerato "non significativo".

Circa le incidenze poste dal progetto, sia in fase di realizzazione che di gestione, sulle valenze naturalistiche dei siti Natura 2000, vengono valutate la perdita di superficie di habitat e di habitat di specie, la frammentazione di habitat, la perdita di interesse conservazionistico, la perturbazione sulle specie di flora e fauna, le interferenze con le relazioni ecosistemiche principali.

Anche per tutti questi elementi di tipo naturalistico l'incidenza del progetto sui siti Natura 2000 viene considerata minima o non esistente.

Le conclusioni dello studio di screening poste dai professionisti sono accettabili.

Salute pubblica

Per questa componente definita come la "verifica delle conseguenze dirette ed indirette delle opere e del loro esercizio con gli standard ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo" ai sensi della DGR 1624/99, si valuta che l'impianto di stoccaggio non comporti rischi per la salute pubblica, quindi con un impatto nullo.

Clima acustico

L'impianto si colloca all'interno di un'area portuale e il rumore indotto è legato al traffico collegato, per l'opera questo impatto viene ritenuto trascurabile.

In fase di cantiere le emissioni acustiche sono relative a quelle di cantiere edile che usa elementi prefabbricati che vengono solo assemblati nel luogo.

In fase di esercizio l'impianto essendo destinato allo stoccaggio non comporta emissioni acustiche se non quelle dovute al traffico veicolare relativo.

Il livello di impatto in fase di cantiere è da ritenersi basso e mitigabile e in fase di esercizio trascurabile.

Paesaggio

Nell'area non sono presenti beni monumentali significativi e tutelati.


In relazione alla tutela dell'ambiente così come previsto dal D. Lvo 42/2004, ai vincoli imposti sul territorio del comune di Chioggia dai Decreti Ministeriali e dai provvedimenti della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali della Provincia di Venezia, il progetto essendo inserito in un'area a destinazione produttiva non reca pregiudizio agli elementi paesaggistico - ambientali tutelati. Le mitigazioni paesaggistico - ambientali intese come accorgimenti costruttivi (tipologici e cromatici) e l'impiego di cortine vegetazionali miglioreranno comunque l'inserimento nel contesto.

In definitiva si ritiene che per le dimensioni contenute dell'intervento e per l'ubicazione in zona portuale non vi saranno interferenze negative significative con il contesto d'area vasta, inoltre le interferenze residue saranno mitigate dalla messa a dimora di cortine arboreo - arbustive, pertanto l'impatto atteso nelle fasi di cantiere e di esercizio si ritiene trascurabile.

CONCLUSIONI

Tutto ciò introdotto, a conclusione della verifica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs n. 4/2008 la Commissione V.I.A., all'unanimità dei presenti, esprime parere di non assoggettamento alla procedura di V.I.A in quanto si ritiene che il progetto in parola non induca effetti negativi e quindi significativi sulle componenti ambientali presenti nell'area d'interesse, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sia realizzata una rete di raccolta degli spanti di idrocarburi diversa da quella di raccolta delle acque piovane, con una pendenza della pavimentazione adeguata e almeno superiore al 1% verso i pozzetti di raccolta di eventuali spanti e che in quest'ultimi siano installati sensori che indichino la presenza di eventuali idrocarburi;




il fondo dei bacini di contenimento sia reso impermeabile all'acqua esternamente ed impermeabile alla sostanza stoccata internamente, così anche per la parte di deposito dove avviene il travaso e l'area pompe ed inoltre entrambe queste aree siano dotate di adeguate cordolature;

- i serbatoi siano realizzati con doppio fondo, possibilmente con adeguato sovrappessore di corrosione, e dotati di idonea messa a terra;
- sia installato almeno un allarme di alto livello e un blocco di altissimo, con elemento sensibile indipendente;
- ai fini dell'arredo a verde si proceda alla piantumazione di una siepe plurispecifica con specie idonee al substrato d'impianto.
- La Ditta dovrà provvedere alla progettazione ed attuazione di un Sistema di Informazione Territoriale (SIT), liberamente consultabile dal pubblico, che rilevi i seguenti indicatori:
 - Traffico derivante dall'attività;
 - Consumo di energia;
 - Qualità delle acque di scarico.



Il SEGRETARIO della Commissione

Geom. Carlo DOTTO



Il PRESIDENTE della Commissione

Dott.ssa Anna Maria PASTORE



Allegato 2

2



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Divisione IV - Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

CONFERENZA DEI SERVIZI 11 settembre 2012 ore 10.30

Oggetto : Richiesta di autorizzazione presentata dalla Società Costa Petroli S.r.l. per la realizzazione di un deposito costiero di oli minerali ad uso commerciale sito nel Porto di Chioggia (VE) località Val da Rio – zona produttiva “D2”.

In data 11 settembre 2012 alle ore 10.30 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, come da lettera di convocazione allegata; sono presenti i rappresentanti della società Costa Petroli S.r.l. dr. Roberto Costa, dr. Giovanni Ramirez e l'ing. Fontolan, nonché l'ing. Antonio Oreste Donatelli dirigente della Divisione IV, la sig.ra Lorella Loverde responsabile del procedimento e i rappresentanti dello stesso ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico, dr.ssa Donatella Castrini, dr.ssa Paola Barzaghi, dr.ssa Maria Antonietta Domenici, la dott.ssa Sandra Ianni, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nella persona di dott. Danilo Giaquinto ed in rappresentanza della Capitaneria di Porto di Chioggia il tenente di vascello Ugo Piras.

La Conferenza visti:

- o l'art.1 comma 56 della legge 239 del 23 agosto 2004 di riordino del settore energetico;
- o gli artt. 57 e 57 bis della legge 4 aprile 2012, n.35 che ha convertito il decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo – Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche”;
- o l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- o l'art. 36 comma 2 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 in merito al concerto col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'art. 52 del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328;
- o l'art. 38, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012 in merito alle modalità di acquisizione dell'intesa con le Regioni,

Il responsabile del procedimento illustra sinteticamente le fasi istruttorie:

• In seguito all'entrata in vigore del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 convertito nella legge 4 aprile 2012, n.35, la Regione Veneto ha trasmesso a questo Ministero con lettera prot. 0007235 dell'11 aprile 2012, la pratica per il rilascio dell'autorizzazione di seguito descritta, poichè a decorrere dal 10 febbraio 2012, le autorizzazioni relative alle infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui all'art.1, comma 7, lettera i) della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e d'intesa con le Regioni interessate.

• La Società **COSTA PETROLI S.r.l.**, con sede legale in Chioggia (VE) Via Saloni, 33/1, ha presentato una prima istanza alla Regione Veneto - Direzione Commercio in data 30 gennaio 2009, prot. Regione n. 53896/59.06, volta ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un deposito costiero di oli minerali ad uso commerciale sito all'interno del Porto di Chioggia località Val da Rio. L'istanza è corredata da relazione tecnica, planimetrie dell'area di interesse e progetto del nuovo deposito ed è stata presentata ai sensi dell'art.1 comma 56 della legge 239 del 23 agosto 2004.

• Al termine della realizzazione il deposito avrebbe avuto la seguente composizione:

n. 2 serb. metallici fuori terra da 600 mc ognuno	(olio da gas bunkeraggio)
n. 2 serb. metallici fuori terra da 600 mc ognuno	(olio da gas motopesca)
n. 2 serb. metallici fuori terra da 100 mc	(olio da gas)
n. 1 serb. metallico fuori terra da 200 mc	(biodiesel)
fusti varie taglie per un tot. di 100 mc	(olio lubrificante)
Totale mc 2.900	

Nell'ambito del deposito era prevista la realizzazione di 1 serbatoio della capacità di 20 mc destinato a contenere olio esausto.

Con nuova istanza del 10 giugno 2011, prot. Regione Veneto n. 277562/60.01.02, la Soc. **COSTA PETROLI** ha presentato una nuova richiesta di autorizzazione contenente alcune modifiche al progetto riducendo di fatto la capacità di stoccaggio del deposito in oggetto da un totale di mc 2.900 a mc. 1350 di oli minerali.

Al termine della realizzazione il deposito ad uso commerciale avrà la seguente composizione:

<i>Composizione serbatoi</i>	<i>Prodotto stoccato</i>	<i>Totale mc</i>
n. 2 serb. metallici fuori terra da 600 mc	olio da gas per bunkeraggi	mc. 1200
n. 1 serb. metallici fuori terra da 50 mc	olio da gas motopesca	mc. 50
Vari fusti e conf. sigillate	olio lubrificante	mc. 100
Tot.		mc. 1350

Nell'ambito del deposito è prevista la realizzazione di 1 serbatoio della capacità di 20 mc

[Handwritten signatures and initials]

destinato a contenere olio esausto.



La Conferenza, prende atto che la Regione Veneto aveva già dato avvio all'istruttoria e aveva acquisito i pareri favorevoli delle seguenti Amministrazioni:

a seguito della I istanza

- Agenzia delle Dogane - Ufficio Dogane di Venezia del 28.5.2009
- Capitaneria di Porto di Chioggia in data 18 marzo 2009 -- parere favorevole relativo area privata e in attesa determinazioni per area demaniale
- VV.FF. comando provinciale Venezia del 9 aprile 2009 -- favorevole con prescrizioni al progetto presentato.
- Provincia di Venezia - Politiche Ambientali -- Provvedimento finale per procedura di Valutazione Impatto ambientale su istanza della stessa società Costa Petroli in data 5 agosto 2008 e confermato nell'ambito dell'istruttoria da parte della Regione Veneto con nota 12.3.2009 con prescrizioni. Opera non è assoggettata alla V.I.A. ma il provvedimento prevede prescrizioni di compatibilità ambientale
- ARPAV parere favorevole con prescrizioni datato 23 marzo 2009
- Città di Chioggia -- Settore Urbanistica -- Permesso di Costruire n. 136 del 29 aprile 2009

Si prende atto anche della seguente documentazione:

- M.I.T. Magistrato alle Acque per la Laguna di Venezia del 15.5.2008 -- Nulla osta per concessione banchina con antistante specchio acqueo
- Agenzia delle Dogane - Ufficio Dogane di Venezia del 22.10.2008 -- Parere favorevole utilizzo area e specchio acqueo antistante
- Azienda speciale per il Porto di Chioggia -- parere di conformità in data 5 agosto 2008 per il rilascio del permesso a costruire.
- ASL di Chioggia -- rilascio parere favorevole per aspetti igienico sanitari datato 4.4.2008



a seguito della 11 istanza di modifica al progetto hanno confermato il loro parere favorevole le seguenti amministrazioni:

- Capitaneria di Porto di CHIOGGIA – il parere del 27 giugno 2011 rimanda tuttavia per la porzione di area su pubblico demanio al parere dell'Azienda Speciale per il Porto titolare della licenza di concessione demaniale n. 18/2009 di passaggio per tubazioni ed erogatori a servizio del deposito in oggetto
- Agenzia Dogane di Venezia, parere dell' 8 settembre 2011
- ARPAV parere del 20 settembre 2011 - Favorevole con prescrizioni
- Provincia di Venezia parere del 15 luglio 2011 – opera non assoggettabile a V.I.A.
- M.I.T. Magistrato alle Acque per la salvaguardia di Venezia, parere del 21 marzo 2012

La Società COSTA PETROLI S.r.l. ha fatto pervenire a questa amministrazione una nota datata 5 luglio 2012 e registrata con prot. 0014846 del 19 luglio 2012 di accettazione delle su menzionate prescrizioni dell'ARPA Veneto.

Viene allegato inoltre al presente verbale e portato a conoscenza dei partecipanti l'ulteriore parere favorevole inviato dalla Città' di Chioggia in data 10 settembre 2012 e protocollato stessa data con il n. 0017573..

Al riguardo la Conferenza dei Servizi prende atto di tale parere favorevole espresso dalla Città di Chioggia e delle precisazioni contenute nel parere stesso e richiama al riguardo la necessità di conformarsi all'attuale Piano Regolatore Portuale emanato con decreto ministeriale n.1618 del 16 aprile 1981.

Durante i lavori della Conferenza vengono acquisiti i seguenti pareri:

La Società Costa Petroli consegna alla Conferenza dei Servizi copia del parere favorevole con prescrizioni emanato dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Venezia in data 1 dicembre 2011, protocollo n.0031078.

L'ing. Fontolan rappresentante della Società COSTA PETROLI S.r.l. procede, quindi, all'illustrazione del progetto, indicando in particolare le opere oggetto dell'intervento, così come indicato nella relazione tecnica descrittiva allegata all'istanza del 10 giugno 2011.

Si allega inoltre relazione dell'azienda sulla consistenza del deposito e che evidenzia in particolare i nuovi investimenti rispetto a quelli preesistenti.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti richiede alla Società la presentazione degli elaborati progettuali esaminati durante la Conferenza, debitamente sottoscritti ed inoltre richiede la presentazione del documento allegato al permesso di costruire dal quale si evinca che le opere oggetto del presente procedimento siano fra quelle assentite dal Comune di Chioggia. Tale documentazione dovrà essere trasmessa dall'Azienda a tutte le Amministrazioni /Enti invitati alla Conferenza entro il termine di sette giorni dalla data della Conferenza stessa.

Il Ministero delle Infrastrutture e la Capitaneria di Porto di Chioggia fanno presente che attualmente la zona di demanio marittimo funzionalmente asservita al deposito costiero in questione è in concessione all'Azienda Speciale del Porto con lo scopo di costruire le condotte finalizzate all'esercizio del deposito stesso

Al termine della costruzione delle condotte e susseguentemente al collaudo delle stesse, la concessione demaniale in capo alla suddetta Azienda, cesserà e sarà sostituita da una concessione demaniale in capo a Costa Petroli per l'esercizio delle condotte asservite al deposito.

Si richiede pertanto alla Società Costa Petroli di presentare la relativa istanza per il rilascio della concessione demaniale che andrà a decorrere con inizio dalla data del collaudo delle condotte entro trenta giorni dalla data della Conferenza stessa.

Si ricorda inoltre che l'opera in questione dovrà essere sottoposta anche al collaudo di cui all'articolo 48 del Codice della Navigazione.

La Capitaneria di Porto specifica che il parere espresso in questa sede rileva ai sensi dell'articolo 52 del Codice della Navigazione e che ai fini del rilascio di concessione demaniale marittima, non essendo ad oggi stata presentata istanza dalla Società Costa Petroli, si riserva di acquisire successivamente la totalità dei pareri inerenti il rilascio della concessione demaniale ex art. 36 del codice della navigazione. A fini dell'esercizio si specifica che la banchina denominata "A" sul lato ovest dello stabilimento, dovrà essere garantita secondo operatività funzionale al porto.

Per quanto sopra evidenziato e alla luce del prevalente orientamento dei pareri favorevoli con/o senza prescrizioni e/o condizioni, espressi da tutti gli interessati al procedimento, e in relazione agli investimenti previsti, il responsabile del procedimento, nel concludere i lavori, dichiara chiusa positivamente la Conferenza e ritiene che si possa rilasciare il provvedimento definitivo di autorizzazione, con le opportune condizioni e prescrizioni sopra richiamate, per la realizzazione nel Porto di Chioggia (VE) zona produttiva D2, degli investimenti consistenti in un deposito costiero di oli minerali ad uso commerciale da parte della Società COSTA PETROLI S.r.l., fatta salva l'acquisizione dell'intesa da parte della Regione Veneto come previsto dall'art. 57 della legge 35/2012..

Pertanto il provvedimento autorizzativo avrà completa efficacia alla presentazione dei documenti sopra richiamati, che verranno acquisiti agli atti della Conferenza e previa intesa con la Regione Veneto ed al rilascio della concessione demaniale alla Società Costa Petroli.

Copia del presente verbale è trasmessa alle Amministrazioni, Enti e Società convocati in Conferenza

I partecipanti presenti alla Conferenza dei Servizi firmano per approvazione il presente verbale.

La seduta è tolta alle ore.14



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

per MiSE

sig.ra Lorella Loverde



per Soc. Costa Petroli S.r.l.


dr. Roberto Costa




dr. Giovanni Ramirez
ing. CILLO Fardolani



Per il MIT



Per la Capitaneria di Porto



Allegato 3



PROVINCIA DI VENEZIA

Politiche Ambientali

3

Resp. Procedimento: dott.ssa Anna Maria Pastore ☎0412501229
Resp. Istruttoria: dott. Guido Frasson ☎0412501231

Venezia, 15 LUG. 2011

Prot. n° 5 18 40 / 11

Classificazione: XII-2

Oggetto: COSTA PETROLI S.r.l.

Impianto di stoccaggio carburanti nella zona di buncheraggio in area portuale del Comune di Chioggia. Istanza autorizzazione deposito di oli minerali ad uso commerciale ai sensi della L. n. 239/2004, D.P.R 420/1994 e della L. n. 460/1965.

RACCOMANDATA A.R.

Alla Regione Veneto
Direzione Commercio
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23
30121 Venezia VE

E p.c. Costa Petroli S.r.l.
Via Saloni, 33
30015 Chioggia VE

Con riferimento alla nota di codesta Regione, acquisito agli atti con prot. n. 45810 del 29.06.2011, con la quale si chiede un parere di competenza in merito all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di un impianto di stoccaggio oli minerali ad uso commerciale all'interno della zona di buncheraggio nel porto di Chioggia in località Val da Rio non si evidenziano motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento.

Il progetto generale di buncheraggio carburanti di 2.800 mc, è stato oggetto di una procedura di verifica per la valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) di cui all'art. 20 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. conclusosi con decreto dirigenziale prot. n. 54586 del 5 agosto 2008 di non assoggettamento a VIA, che si allega in copia alla presente.

La sopracitata istanza di autorizzazione sostituisce la precedente del 2009, stesso oggetto, in quanto prevede una riduzione della capacità di stoccaggio degli oli minerali a 1.350 mc.


Si ricorda che nel caso in cui la ditta abbia intenzione invece di richiedere un ampliamento del deposito carburanti superiore alla capacità di 2.800 mc, l'intervento dovrà essere assoggettato nuovamente alla procedura di verifica di VIA in quanto riconducibile al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla Parte II del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Ritenuto pertanto di aver adempiuto a quanto richiesto, si porgono distinti saluti.

Il Funzionario Tecnico

-Dott. ssa Anna Maria Pastore-

Allegato 4



N. 14369

4

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE
ENERGETICHE

di concerto con il

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

VISTA la legge 239 del 23 agosto 2004 di riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera c), che ha attribuito allo Stato compiti e funzioni in materia di oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto ed il biodiesel, prevedendo inoltre all'art. 1, comma 7 l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici;

VISTA la legge 4 aprile 2012, n.35, pubblicata nel Supplemento Ordinario n.69 della Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012 n.82, che ha convertito in decreto legge 9 febbraio 2012 n.5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";

VISTI gli articoli 57 e 57 bis della legge 35/2012 che hanno individuato le infrastrutture e gli insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i) della legge 239/2004, per i quali, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 239/2004, sono rilasciate, con decorrenza dal 10 febbraio 2012, dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli impianti costieri, d'intesa con le Regioni interessate;

VISTO il D.Lgs. n. 249 del 31 dicembre 2012, concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

VISTO l'art. 52 del Codice della Navigazione approvato con RD 30 marzo 1942 n.327 concernente l'impianto e l'esercizio dei depositi costieri;

VISTE le istanze in data 30 gennaio 2009 e in data 10 giugno 2011, quest'ultima con modifiche sostanziali al progetto iniziale, presentate dalla Società COSTA PETROLI S.r.l. alla Regione Veneto, volte ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un deposito costiero di oli minerali ad uso commerciale sito all'interno del Porto di Chioggia (VE) località Val da Rio per una capacità totale definitiva di mc. 1350 di gasolio bunker e gasolio motopesca, con la realizzazione nell'ambito del deposito di 1 serbatoio della capacità di 20 mc destinato a contenere olio esausto;



CONSIDERATO che la Regione Veneto ha espletato, nei due diversi procedimenti, la relativa istruttoria, ottenendo i pareri degli enti interessati, come indicato nella lettera del 26 marzo 2012, con la quale la Regione stessa ha trasmesso a questo Ministero il fascicolo per il seguito di competenza ai fini del rilascio della relativa autorizzazione, ai sensi dell'art.57 della legge 4 aprile 2012, n.35, che ha convertito il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

VISTO che in data 11 settembre 2012 si è riunita la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. 241/1990 e s.m.i., nel corso della quale sono stati portati all'attenzione della Conferenza stessa i seguenti pareri favorevoli già acquisiti dalla Regione:

- ❖ Città di Chioggia – Settore Urbanistica – Permesso di Costruire n. 136 del 29 aprile 2009;
- ❖ VV.FF. comando provinciale Venezia del 9 aprile 2009 – favorevole con prescrizioni al progetto presentato.;
- ❖ Agenzia delle Dogane - Ufficio Dogane di Venezia del 22.10.2008 per l'utilizzo dell'area e specchio acqueo antistante;
- ❖ Azienda speciale per il Porto di Chioggia – parere di conformità in data 5 agosto 2008 per il rilascio del permesso a costruire;
- ❖ ASL di Chioggia – rilascio parere favorevole per aspetti igienico sanitari datato 4.4.2008
- ❖ Capitaneria di Porto di CHIOGGIA con lettera prot. n. 15992 del 27 giugno 2011, nella quale rimanda tuttavia per la porzione dell'impianto su area demaniale al parere dell'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia;
- ❖ Agenzia delle Dogane di Venezia con lettera prot. n. A/20435 dell' 8 settembre 2011;
- ❖ ARPAV con lettera prot. n. 107392/2011 del 20 settembre 2011 ha inviato parere favorevole con prescrizioni redatto il 19 settembre 2011;
- ❖ Provincia di Venezia con lettera prot. n. 518/40 del 15 luglio 2011;
- ❖ M.I.T. Magistrato alle Acque per la salvaguardia di Venezia, parere prot. n. 0397 del 21 marzo 2012;

VISTA la nota prot. 0014846 del 5 luglio 2012 con la quale la Società COSTA PETROLI S.r.l. ha comunicato a questa amministrazione l'accettazione formale delle prescrizioni di cui al parere dell'ARPA Veneto;

VISTO che nel corso della medesima Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle seguenti Amministrazioni, interessate al procedimento:

- ❖ Città di Chioggia, con nota prot. 0017573 del 10 settembre 2012;
- ❖ Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia che ha rilasciato il data 1 dicembre 2011 il Parere di Conformità del progetto;



- ❖ Ministero dell'Interno, Direzione Interregionale Veneto e T.A.A. che con nota del 13 agosto 2012, prot. n. 0013247, comunica la non assoggettabilità a quanto disposto nel D.Lgs n. 334/99;

CONSIDERATO che nell'ambito della già menzionata Conferenza dei Servizi si è preso atto del parere favorevole espresso dalla Città di Chioggia e delle precisazioni contenute nel parere stesso richiamando al riguardo la necessità di conformarsi all'attuale Piano Regolatore Portuale emanato con decreto ministeriale n.1618 del 16 aprile 1981;

CONSIDERATO che attualmente la zona di demanio marittimo funzionalmente asservita al deposito costiero in questione è in concessione all'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia con lo scopo di costruire le condotte finalizzate all'esercizio del deposito stesso e che al termine della costruzione delle condotte e susseguentemente al collaudo delle stesse, la concessione demaniale in capo alla suddetta Azienda, cesserà e sarà sostituita da una concessione demaniale in capo a Costa Petroli per l'esercizio delle condotte asservite al deposito, per la quale la società ha presentato regolare istanza;

VISTA l'istanza della società COSTA PETROLI S.r.l. dell'11 ottobre 2012 ed indirizzata alla Capitaneria di Porto di Chioggia, volta ad ottenere la concessione demaniale relativa all'esercizio delle condotte asservite al deposito costiero di stoccaggio oli minerali e all'installazione e all'esercizio del deposito costiero stesso, ai sensi dell'art. 36 e 52 del Codice della Navigazione;

CONSIDERATO che, come riportato nel verbale della seduta della suddetta Conferenza dei Servizi, la stessa si è conclusa positivamente al fine di rilasciare il provvedimento definitivo, fatta salva l'acquisizione dell'intesa da parte della Regione Veneto come previsto dall'art.57 della legge 35/2012;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni al verbale di conclusione della suddetta Conferenza dei Servizi, trasmesso con nota prot. n. 0017901 del 13 settembre 2012, a tutti gli enti e/o amministrazioni interessati al procedimento;

VISTA la determina n. 0020946 del 20 ottobre 2012, con la quale è stato dichiarato concluso positivamente il procedimento avviato a seguito dell'istanza presentata dalla Società COSTA PETROLI S.r.l. il 10 giugno 2011 alla Regione Veneto e successivamente trasmessa a questo Ministero ai sensi e per gli effetti del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con legge 35/2012;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 45 del 21 gennaio 2013 con la quale la Regione stessa ha espresso la propria intesa ai fini del rilascio della presente autorizzazione;

DECRETA:

Art. 1

La Società **COSTA PETROLI S.r.l.**, con sede legale in Chioggia (VE) Via Saloni 33/1 è autorizzata a realizzare un deposito costiero di prodotti energetici ad uso commerciale nel Porto di



Chioggia (VE) località Val da Rio, zona produttiva "D2".

Al termine della realizzazione, in conformità al progetto presentato, il deposito ad uso commerciale avrà la seguente composizione:

<i>Composizione serbatoi</i>	<i>Prodotto stoccato</i>	<i>Totale mc</i>
n. 2 serb. metallici fuori terra da 600 mc	olio da gas per bunkeraggi	mc. 1200
n. 1 serb. metallico fuori terra da 50 mc	olio da gas motopesca	mc. 50
Vari fusti e conf. sigillate	olio lubrificante	mc. 100
	Tot.	mc. 1350

con la realizzazione nell'ambito del deposito di 1 serbatoio della capacità di 20 mc destinato a contenere olio esausto.

Art. 2

Il presente provvedimento autorizzativo acquista efficacia alla data di rilascio della concessione demaniale alla Società Costa Petroli.

Art. 3

La Società, sotto pena di decadenza, è tenuta ad ultimare i lavori di realizzazione del deposito nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre due anni a decorrere dalla data del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Eventuali proroghe potranno essere concesse con provvedimento dello stesso Ministero.

Art. 4

Alla Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito.

Art. 5

La Società, per quanto concerne l'obbligo della scorta di riserva di prodotti petroliferi, è tenuta ad osservare le disposizioni stabilite dal D.Lgs. del 31 dicembre 2012, n. 249.

Art. 6

La Società non potrà iniziare l'esercizio delle nuove opere prima del collaudo o della verifica definitiva delle stesse da parte di un'apposita Commissione Interministeriale che sarà nominata con successivo decreto di questa direzione Generale.

Art. 7

Per quanto riguarda gli interessi marittimi e la sicurezza, il deposito costiero in oggetto non



potrà essere messo in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo da parte della Commissione prevista dall'art. 48, 6° comma del Regolamento del Codice della Navigazione, approvato con il D.P.R. 15/2/1952, n.328.

IL DIRETTORE GENERALE
della D.G.S.A.I.E.
(Ing. G. DiIulce)

IL DIRETTORE GENERALE
della D.G. per i Porti
(Dr. C. Caliendo)

21 MAG. 2013



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE S.A.I.E.

La presente copia composta da n. 5 fogli
è conforme all'originale depositato presso questo ufficio.

Roma, 30/5/2013